

BILANCIO

Rimanenze di magazzino: nuove disposizioni civilistiche e contabili

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

In sede di chiusura dell'esercizio si provvede di norma alla predisposizione delle **scritture di storno**, tra le quali vi sono quelle relative alle **rimanenze di magazzino**, trattate dal nuovo principio contabile OIC 13 **pubblicato** nella versione definitiva lo scorso 22 dicembre. A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 139/2015, si è resa necessaria una modifica del documento contabile citato, di cui nel presente contributo verranno trattati alcuni aspetti, che a nostro avviso possono essere considerati rilevanti in funzione della chiusura dell'esercizio e della redazione del bilancio.

Innanzitutto la rilevazione iniziale, nell'ottica della **sostanza economica** in luogo della funzione economica, viene uniformata ad una disciplina che ne attribuisce un preciso momento di attuazione. Fulcro dell'operazione risulta **il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito**, ovvero sia – come afferma il documento utilizzando la locuzione “*di solito*”, facendo quindi riferimento alla sovente coincidenza tra i due momenti – quando avviene **il trasferimento del titolo di proprietà** in conseguenza delle modalità stabilite in sede contrattuale.

In **difetto di coincidenza** tra la data di trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà, è necessario prendere a riferimento il momento in cui si trasferiscono i rischi e i benefici. Sulla base di quanto considerato, il principio fornisce un'elencazione non completa di **fattispecie potenzialmente annoverabili** tra le rimanenze, ovvero:

- il magazzino proprio degli stabilimenti della società, senza considerare i beni ritirati da terzi **in prova, in visione, in conto lavorazione oppure in conto deposito**;
- le giacenze che, pur essendo della società, si trovano **presso terzi in conto deposito, lavorazione e prova**;
- **le merci ed i materiali** che si trovano **in viaggio**, ai quali sia già stato attribuito il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati.

Per quanto riguarda inoltre il tema della **valutazione**, dal punto di vista del disposto civilistico, è bene sottolineare l'abrogazione del **numero 12 del comma 1 dell'articolo 2426 del codice civile**, ovvero della disposizione che stabiliva: “*le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto*

all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”.

A livello di **redazione della nota integrativa**, invece, si sottolinea che il paragrafo 63, concernente disposizioni in ordine al **bilancio in forma abbreviata**, specifica che è necessario che la stessa sia corredata dalle informazioni richieste dall'[articolo 2427 del codice civile](#), ovvero sia da quanto stabilito:

- al [numero 1 del comma 1](#), relativamente ai criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- al [numero 8 del comma 1](#), sull'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- al [numero 9 del comma 1](#), in riferimento all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

In ordine invece ad una eventuale **svalutazione delle rimanenze** e relativa informativa, il principio contabile in oggetto rinvia al [numero 1 del comma 1 dell'articolo 2427](#) affermando inoltre che *“nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle rimanenze, la società indica, tra l'altro, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato”*. Inoltre, per quanto riguarda la presenza di eventuali **gravami** esistenti sulla posta in questione, a titolo esemplificativo la presenza di un pegno oppure di un **patto di riservato dominio**, è necessaria l'esposizione in nota integrativa di tali impegni, come sopra citato in relazione al [numero 9 del comma 1 dell'articolo 2427](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

